

FOCUS FISCALITA'

OBBLIGO INVIO DATI SPESE SANITARIE PER MEDICI E ODONTOIATRI

dott. Mauro Nicola

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Il quadro normativo

STUDIO DR. MAURO NICOLA

- A partire dal 2015, come previsto dall'art. 1 D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto "Semplificazioni"), l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e/o pensione e di taluni redditi assimilati il mod. 730 precompilato sulla base dei dati alla stessa inviati dai soggetti "coinvolti" nelle operazioni che interessano la dichiarazione dei redditi.
- L'art. 3, c. 3 D.Lgs. n. 175/2014, prevede, inoltre che **i soggetti che erogano prestazioni sanitarie dal 2015 devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati.**
- Sarà poi il Sistema Tessera Sanitaria a inviare i dati all'Agenzia delle Entrate. Con l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 3 del D. Lgs n. 175/2014 tutti i contribuenti, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal STS mediante i servizi telematici messi a disposizione dal sistema stesso.
- Tramite il Decreto 31/07/2015 il MEF ha reso note le modalità relative alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate.
- Con il Provvedimento 31/07/2015 l'Agenzia ha definito le modalità di utilizzo dei dati in esame.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Il quadro normativo

Oggetto dell'obbligo (art. 3 comma 3 D.Lgs. 175/2014)

«...inviando al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'[articolo 50](#), comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate.»

I dati a cui fa riferimento il comma 2 riguardano ricette e altre prestazioni già trasmesse al Sistema TS in base all'art. 50 del decreto «Tecno-Tremonti»

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Chi e cosa ?

Soggetti interessati e tipologia delle prestazioni da comunicare

I soggetti interessati alla trasmissione dei dati sono così individuati:

farmacie pubbliche e private;

aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, **presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica** e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;

medici e odontoiatri.

Nell'Allegato **A** al citato **D.M. 31/7/2015** sono definite, per ogni soggetto, le tipologie di prestazioni e i dati delle spese sanitarie che devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Il quadro normativo

Soggetti obbligati dal 2015 (art. 3 comma 3 D.Lgs. 175/2014)

- Le aziende sanitarie locali
- Le aziende ospedaliere
- Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
- I policlinici universitari
- Le farmacie, pubbliche e private,
- I presidi di specialistica ambulatoriale
- Le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
- Gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari
- **Gli iscritti all'Albo dei medici chirurgi e degli odontoiatri**

Soggetti obbligati dal 2016

- Le strutture autorizzate ma non accreditate ([se non sono già comprese in una delle precedenti categorie](#))

STUDIO DR. MAURO NICOLA

FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE

- **Ticket (quota fissa o differenza con il generico)**
- **Acquisto o affitto di protesi sanitarie**
- **Acquisto di medicinali**
- **Spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (esempio: apparecchi di misurazione della pressione e aerosol)**
- **Altre spese sanitarie detraibili (es. misurazione pressione arteriosa o glicemia)**
- **Altre spese sanitarie**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Definizione e ambito applicativo delle strutture sanitarie di cui all'art. 3, c. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175

Nella circolare 15/03/2007, n. 13/E e nel provvedimento 13/12/2007 sono considerate:

- **Attività medica e paramedica** - diagnosi, cura e riabilitazione resa nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1943, n. 1265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della Salute.
- **Strutture sanitarie private** - le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN e del SASN (Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti)

- Ticket (franchigia o quota fissa pronto soccorso o accesso diretto)
- Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica
- Visita medica generica o specialistica e prestazioni diagnostiche e strumentali
- Analisi, ricerche e applicazioni
- Protesica integrativa extra farmacia e strutture accreditate
- Prestazioni chirurgiche, esclusa l'estetica
- Ricoveri collegati alle prestazioni chirurgiche e o a degenze, al netto delle spese relative al comfort
- Spese relative a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale- estetica esclusa visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali
- Cure termali, previa prescrizione medica
- Altre spese di tipo sanitario non comprese nell'elenco

STUDIO DR. MAURO NICOLA

MEDICI E ODONTOIATRI

- Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale **esclusi gli interventi di chirurgia estetica.**
- Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali.
- Prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica.
- Interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri.
- Certificazioni mediche.
- Altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Modalità operative

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Modalità operative

Le modalità operative sono state fissate dal Ragioniere Generale dello Stato con il DM 31 luglio 2015

Il DM precisa:

1. Quali dati devono essere trasmessi
2. Come eseguire la trasmissione
3. Come rettificare gli errori

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Modalità operative

Occorre trasmettere un file con questo contenuto:

Primo livello: Identificazione del soggetto che emette il documento fiscale;

Secondo livello: Il Documento Fiscale

Che è composto da:

- identificativo documento fiscale (IdSpesa);
- data pagamento;
- codice fiscale assistito;
- lista delle voci di spesa (Vocespesa).

Terzo livello: All'interno della sezione **Documento Fiscale** è compreso un'ulteriore livello di dettaglio con la lista delle voci di spesa ("**Vocespesa**"). Ogni voce di spesa è composta da:

Tipologia di spesa

Importo

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Modalità operative

In concreto, si tratta di:

- Controllare che l'anagrafica sia corretta
- Individuare le tipologie di spesa da trasmettere
- Indicare l'importo esatto della spesa

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Modalità operative

Tipologie di spesa per le farmacie

TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento) ·

FC= Farmaco, anche omeopatico ·

FV = Farmaco per uso veterinario ·

PI = protesica e integrativa ·

AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE ·

AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) ·

AA= Altre spese

Modalità operative

Tipologie di spesa per le «strutture»

TK= Ticket (Franchigia. Quota fissa, Pronto Soccorso e accesso diretto) ·

SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica. ·

CT= Cure Termali ·

PI= protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate) ·

IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero ·

AA= Altre spese

Modalità operative

Tipologie di spesa per i medici

SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica. ·

IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero ·

AA= Altre spese

Accreditamento e delega

ACCREDITAMENTO ED ABILITAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

- Medici e Odontoiatri già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema TS

Possono utilizzare le medesime credenziali e chiavi di accesso anche per l'invio dei dati di spesa ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

- Medici e Odontoiatri non ancora in possesso delle credenziali di accesso al Sistema TS

Possono ottenerle mediante uno dei seguenti metodi alternativi:



STUDIO DR. MAURO NICOLA

Modalità A)

Registrandosi al sito con una specifica modalità di riconoscimento basata su una serie di controlli:

- presenza del nominativo e corrispondenza dei dati forniti dall'OdM;
- corrispondenza dei dati della tessera sanitaria in corso di validità;
- verifica della corrispondenza dell'indirizzo di posta certificata (PEC) - deve essere presente nell'indice nazionale INI-PEC;
- inserimento di un codice captcha per prevenire l'uso di processi automatici.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate dal Sistema TS, l'applicazione **genera le credenziali al medico e invia alla casella PEC indicata le chiavi di accesso al Sistema TS.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Modalità B)

Recandosi personalmente alla **sede provinciale dell'Ordine dei Medici di propria competenza** e formulando un'apposita richiesta. Sarà quindi l'Ordine a interfacciarsi con il MEF e a fornire al medico, tramite posta certificata, la lettera con le prime credenziali di accesso al Sistema TS.

Modalità C)

Accedendo al sito del Sistema TS www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS

(tessera sanitaria Carta Nazionale dei Servizi) e seguendo la procedura indicata.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Modalità di invio dei dati da parte dei medici: due metodi alternativi

- Un'apposita applicazione web resa disponibile dal Sistema TS, disponibile sul sito www.sistemats.it, per **l'inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale** comprensivo delle voci di spesa (metodo utilizzabile preferibilmente da chi ha un numero limitato di prestazioni da comunicare).
- Il **proprio sistema software**, opportunamente integrato a cura del fornitore della propria casa di software con le funzionalità necessarie per dialogare via web, seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema TS.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Le modalità di invio

A) Modalità sincrono - Trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa (ogni accesso del servizio invia un singolo documento fiscale).

B) Modalità asincrono - Trasmissione di un file contenente più documenti fiscali con le relative voci di spesa. Il sistema rileverà comunque ogni singolo documento in maniera unitaria anche a fronte dell'invio multiplo. Molto più pratico del sistema precedente, soprattutto nella necessità di inviare i documenti a ridosso della scadenza.

PRIMO ACCESSO – PROCEDURA

Una volta in possesso delle credenziali rilasciate dal MEF relative al primo accesso occorre collegarsi alla procedura tramite il sito:

<http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/home>

1° passaggio:

si accede all'area riservata, cliccando sul link "Accesso con credenziali" e inserendo il codice identificativo personale (codice fiscale) e una password.

NB: al primo accesso la password risulterà scaduta e dovrà essere obbligatoriamente sostituita.

2° passaggio:

a seguito del cambio password, dopo il primo accesso corretto, il medico sarà obbligato ad inserire le domande di sicurezza (sono due a scelta dell'utente) utili al ripristino autonomo della password prima che si raggiunga il numero massimo di tentativi errati.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

3° passaggio:

- dopo 8 tentativi errati l'utenza del medico è disabilitata e solo l'Ente che ha rilasciato le credenziali può riattivare l'utenza, assegnando una nuova password;
- con l'accesso, il medico potrà completare la procedura stampando il PDF con il proprio pincod.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

La guida operativa è disponibile sul portale del Sistema TS nell'area apposita



Sistema TS informa – Medici in rete

www.sistemats.it

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Accreditamento e delega

Il presupposto per la trasmissione dei dati è che il soggetto sia accreditato al SistemaTS

Per i medici sono possibili due modalità:

- Presso gli ordini provinciali (quasi tutti)
- On line (se hanno la PEC e questa è censita presso INIPEC)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Accreditamento e delega

Il soggetto obbligato può delegare un professionista entrando nel portale ed inserendo

- PEC del professionista
- Codice fiscale del professionista

La delega è utile solo se il CF e la PEC collegata corrispondono a quelli delle credenziali ENTRATEL – Occorre dare i dati esatti al cliente

Accreditamento e delega

Il professionista delegato usa le credenziali Entratel per trasmettere i dati dei clienti

Il professionista non deve usare le credenziali del medico.

Problemi generali

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Problemi generali

Attività intramoenia

In questo caso i dati sono trasmessi dall'ente presso il quale opera. Il medico non ha obblighi di trasmissione. Attenzione: se non è intramoenia, potrebbero esserci obblighi di trasmissione.

Problemi con la PEC

Le PEC dei professionisti sono censite da www.inipe.gov.it Se l'accreditamento o la delega non vanno a buon fine, la prima cosa da verificare è se le PEC sono censite. Se non sono censite, occorre trasmettere la PEC all'ordine di appartenenza in modo che questo registri la PEC.

Trasmissioni «miste»

Sono possibili trasmissioni miste, ossia in parte delegate e in parte fatte autonomamente dal medico. La modifica è on line dal 25 gennaio. Attenzione a invii doppi o errori.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Problemi generali

Soggetti delegabili

La delega può essere data a molte categorie di professionisti (abilitati e non)

Problemi con la PEC

Le PEC dei professionisti sono censite da www.inipe.gov.it Se l'accreditamento o la delega non vanno a buon fine, la prima cosa da verificare è se le PEC sono censite. Se non sono censite, occorre trasmettere la PEC all'ordine di appartenenza in modo che questo registri la PEC.

Eredi

In caso di morte del medico, l'obbligo di trasmissione permane solo se è attiva una delega al professionista. In caso contrario, non ci sono obblighi.

Problemi generali

Deleghe a più professionisti

Non sono possibili. Il problema può presentarsi quando il medico è obbligato sia in proprio, sia per l'associazione professionale per cui opera e ha due professionisti. In questi casi occorre attivare alternativamente le due deleghe, prima una, poi la seconda, oppure occorre individuare un diverso rappresentante per l'associazione.

Quali dati vanno trasmessi

L'obbligo riguarda le prestazioni che rientrano nelle categorie di prestazione previste dal Decreto. Il problema è che le categorie sono «aperte», perché comprendono anche il codice «Altre».

Un criterio probabilmente corretto è (i) indicare i codici corretti se sono individuabili nella tabella, (ii) escludere le spese sicuramente diverse da una prestazione sanitaria oppure fatturate a persone giuridiche ed (iii) escludere le prestazioni rese al datore di lavoro persona fisica in qualità di medico competente

Problemi generali

La spesa è IVA compresa?

Il Decreto non precisa questo aspetto, tuttavia, visto che l'oggetto della trasmissione è la spesa detraibile, ha senso indicare una spesa lordo IVA. Stessa conclusione per il bollo da 2 Euro.

Le associazioni professionali devono trasmettere i dati?

Il quesito è stato posto, anche a seguito delle risposte di segno opposto date dal call center dell'Agenzia. La risposta è stata che:

1. l'obbligo sussiste e che
2. la trasmissione è effettuata dal medico che ha la rappresentanza legale dell'associazione, usando le proprie credenziali al SistemaTS.

Attenzione alle altre strutture diverse, quali società fra professionisti e poliambulatori. In questi casi vale la regola generale della slide seguente

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Problemi generali

Strutture sanitarie autorizzate

La formulazione della norma si presta ad essere fraintesa. Se un soggetto rientra nelle altre categorie obbligate alla trasmissione dal 2015, l'obbligo sussiste a prescindere dalla natura giuridica.

Il senso del periodo aggiunto dalla Legge di Stabilità nel comma 3 è che anche le strutture non rientranti nelle categorie indicate nella prima parte del comma, dal 2016, saranno obbligate a trasmettere i dati delle spese sanitarie.

Questo comporta che le strutture accreditate, anche se non contrattualizzate e anche se autorizzate, sono comunque obbligate alla trasmissione dal 2015.

Per la trasmissione occorre accedere a SistemaTS e in Lombardia occorre prendere contatto con la ASL competente.

Attenzione al sistema SISS della Regione Lombardia.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Problemi generali

Opposizione del paziente

L'art. 3 del DM 31-7-15 precisa che il paziente ha diritto di opporsi oralmente, quindi non dobbiamo e non possiamo chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il paziente si oppone, devi annotare sia sulla tua copia, sia sull'originale della fattura che dai al cliente questa frase:

"Il paziente si oppone alla trasmissione al SistemaTS ai sensi dell'art. 3 del DM 31-7-2015".

La norma non richiede altri adempimenti, quindi non inventiamoli noi

FAQ risposte informali ottenute da SOGEI

D. Condivido lo studio con un collega, il mio è uno studio associato?

R. Hai uno studio associato solo se hai costituito un'associazione professionale e chiedi un codice fiscale e una partita IVA specifici per l'associazione. Se stai semplicemente dividendo le spese con un collega, non hai uno studio associato e le due posizioni singole restano separate. Ognuno trasmetterà i propri dati.

D. Ho uno studio con altri colleghi costituito come SRL. Anche il nostro è uno studio associato?

R. No, lo studio associato è una associazione professionale che è una cosa diversa da una società. Se il tuo studio è una società, l'obbligo scatterà dal prossimo anno.

D. Io ho uno studio associato e non riesco ad accreditare lo studio al Sistema TS. Come devo comportarmi?

R. L'associazione professionale non può essere accreditata al Sistema TS; quindi, l'obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato quale "rappresentante" dell'associazione nella comunicazione mandata dal consulente all'Agenzia delle Entrate.

Se hai un dubbio, puoi verificare chi è il rappresentante chiedendo al consulente chi è stato indicato nel modello **AA7 / 10** oppure puoi controllare con il Cassetto Fiscale.

D. Sono medico e sono accreditato al Sistema TS. Come faccio a trasmettere i dati dello studio associato?

R. Il sistema è esattamente lo stesso che usi per i tuoi dati personali, semplicemente devi indicare la partita IVA dello studio associato invece della tua. Puoi fare tutto da solo, oppure puoi delegare un consulente.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

D. Anche le associazioni possono delegare un consulente?

R. Sì, ma la procedura è unica per l'associazione e per il suo rappresentante, quindi la delega vale per entrambi. Non è possibile fare da soli per una posizione e delegare per l'altra. O deleghi tutto o fai tutto da solo.

D. Sono il rappresentante di uno studio associato, ma ho anche una partita IVA ed emetto qualche fattura personalmente. Cosa devo fare?

R. Devi mandare due file: uno con i dati delle tue fatture e uno con i dati dell'associazione. Sistema TS distinguerà i due file senza problemi, perché in uno c'è la tua partita IVA personale, nell'altro c'è la partita IVA dello studio associato.

D. Ho cambiato il rappresentante dell'Associazione professionale. Cosa devo fare?

R. Avvisa il tuo consulente e fagli trasmettere la variazione dei dati con il modello AA7 / 10 indicando il nuovo rappresentante (che deve essere iscritto all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri)

D. Se il rappresentante ha un consulente, mentre lo studio associato ne ha un altro come si fa a mandare i file?

R. La delega è unica, quindi può essere delegato solo un consulente. La cosa è meno problematica di quanto sembri. Uno dei due consulenti genera il file e lo manda all'altro, cioè a quello delegato, che fa la trasmissione per entrambi. Per i consulenti è una cosa normale, perché sono abituati a scambiarsi i file delle dichiarazioni 770.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Chiarimenti dell'ultima ora:

Risposta telefonica dall'Ordine dei Medici del 12/01/2016

L'Ordine di Milano invita i propri iscritti a recarsi personalmente all'Ordine per la richiesta di accreditamento: così riescono, infatti, a evadere più velocemente la pratica rispetto alle richieste pervenute via mail.

Gli orari dell'Ordine di Milano sono i seguenti: da lunedì a giovedì 9.00/16.00 e il venerdì 9.00/13.00;

NON serve la tessera sanitaria: essa è indispensabile al medico solamente nel caso volesse inviare/trasmettere direttamente lui i dati inerenti le fatture collegandosi al sito apposito.

PEC: per completare la pratica di accreditamento è essenziale averne una "attiva" da comunicare all'Ordine.

Medici/Odontoiatri deceduti: **gli eredi si devono recare all'Ordine per fare accreditare il soggetto defunto;**

Strutture associative:

Sono tenute alla comunicazione le associazioni professionali - studi associati -

tutte le altre sono escluse dalla trasmissione per l'anno 2015

Società tra professionisti, poliambulatori in forma societaria, società di servizi in materia, ecc. non sono tenuti all'invio per l'anno 2015, ma avranno l'obbligo dal 2016.

Dopo segnalazione degli interessati, in data 15/01/2016, sul sito del sistema TS è apparsa la seguente comunicazione, in merito al problema della delega all'invio a soggetti privi della Pec sul sistema INI-PEC professionisti.

Archivio News

730 precompilato: abilitazione soggetti con PEC non presente in INI-PEC

14/01/2016 - Al fine di dare immediata soluzione all'esigenza, da più parti segnalata, di poter delegare alla trasmissione dei dati sanitari per il 730 precompilato anche soggetti abilitati al sistema Entratel dell'Agenzia delle Entrate che non dispongono di una PEC contenuta nell'archivio INI-PEC, si comunica che è stata apportata una specifica funzionalità al Sistema TS, che consente tale possibilità ai fini dell'invio dei dati relativi all'anno 2015.

Tale funzionalità sarà operativa a partire dal 16/01/2016.

Come delegare il professionista o lo studio associato all'invio dei modelli

Anche questa procedura deve essere effettuata sul sistema TS da parte del Medico che accede al portale con le proprie credenziali.

Il medico deve:

- entrare nella propria area riservata;
- gestione deleghe;
- fornire una serie di dati.

Il sistema TS verificherà che:

- il soggetto indicato sia un intermediario Entratel accreditato;
- esista una corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto delegato e il sistema INI-PEC (risolto il problema degli studi associati con indirizzo non presente nel sistema INI-PEC).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

- Il sistema TS invia poi all'indirizzo PEC del professionista delegato un link per il perfezionamento del processo di delega. In questa fase il soggetto delegato nell'accettare la delega, garantisce gli standard previsti dall'art. 3, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2014 e riceve in automatico, dal sistema TS, la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria per conto del medico (delegante).
- Il sistema TS, a fronte del perfezionamento di tutta la procedura, inoltra la notifica alla RGS (Ragioneria Generale dello Stato) e al medico delegante.

NB: Le istruzioni operative – Medici e Odontoiatri – precisano che anche in caso di delega il medico rimane il responsabile dei dati trasmessi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Compilazione in modalità «sincrono»

Saranno richiesti:

- 1. dati identificativi del documento di spesa:** partita Iva, data di emissione, numero identificativo del documento;
- 2. data di pagamento** (l'anno può essere solo il 2015). Se il pagamento è antecedente all'emissione della fattura, deve essere barrato il campo «*pagamento anticipato*»;
- 3. tipo di operazione** (I) (V) (R) (C);
- 4. codice fiscale del cittadino** rilevato dalla tessera sanitaria;
- 5. tipo di spesa** come dalla tabella più sopra indicata (SR), (IC), (AA), ecc.;
- 6. ammontare della spesa** (al centesimo di euro).

Si deve cliccare sul tasto **AGGIUNGI**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Successivamente sarà chiesta una conferma dei dati relativi all'importo e al tipo di spesa.

Si deve cliccare sul tasto **CONFERMA**.

A questo punto è evidenziato che l'inserimento è andato a buon fine.

Solo in questa sede, se il codice fiscale è errato, la procedura non permette di confermare il dato.

Tramite le funzioni:

Ricerca ricevute o **gestione ricevute**

è possibile verificare il corretto inserimento.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Le fatture emesse dal medico

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Le fatture emesse dal medico

La grande maggioranza dei problemi riscontrati analizzando le domande poste dai medici riguarda fatture emesse in modo errato.

Dobbiamo dare indicazioni corrette ai clienti su come emettere le fatture.

Dobbiamo spiegare come trattare i casi di omocodia, altrimenti il dato viene scartato

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Responsabilità del professionista

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Responsabilità del professionista

Distinguiamo i due momenti:

1. Responsabilità rispetto alla trasmissione dei dati a SistemaTS quali delegati
2. Responsabilità rispetto all'uso dei dati precaricati quando compila la dichiarazione per il cliente

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Responsabilità del professionista

Responsabilità rispetto alla trasmissione dei dati a SistemaTS quali delegati

Il medico / odontoiatra ha l'obbligo di inviare i dati correttamente, individuando la corretta tipologia di spesa tra quelle previste nel menù a tendina dell'applicazione web del Sistema TS.

Il medico / odontoiatra non ha alcuna responsabilità nell'individuare se una spesa sanitaria è detraibile o deducibile. Infatti la responsabilità per la detrazione è comunque in capo al paziente.

Il problema potrebbe invece porsi nel caso di errata individuazione della tipologia di spesa.

Questo aspetto è delicato e meriterebbe una circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate

Non sopravvalutiamo questo aspetto del problema

Responsabilità del professionista

Responsabilità rispetto all'uso dei dati precaricati quando compila la dichiarazione per il cliente

La responsabilità per la detrazione degli oneri che troveremo precaricati nel quadro del 730 sarà sempre e comunque del contribuente e di riflesso del professionista.

Massima attenzione nella verifica dei giustificativi di spesa, sia rispetto al contenuto della prestazione, sia rispetto al beneficiario della prestazione.

Non sottovalutiamo questo aspetto del problema.

L'aspetto sanzionatorio

STUDIO DR. MAURO NICOLA

SANZIONI

ART. 3 DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

... omissis ...

Comma 5-bis: In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i **5** giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i **5** successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro **60** giorni dalla scadenza prevista, la sanzione **è ridotta a 1/3** con un massimo di euro 20.000.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Mitigazione delle sanzioni in sede di prima applicazione

Il nuovo comma **5-ter** del citato art. 3 del D.Lgs. n. 175/2014 dispone che, per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati utili per la trasmissione del modello 730 precompilato, effettuate:

- nel 2015, relative al 2014;
 - nel primo anno previsto per la trasmissione;
- non sono applicabili le sanzioni previste dal comma 5-bis del citato art 3, dall'art. 78, comma 26 legge 413/1991 e dall'art. 4, comma 6-quinquies DPR n. 322/1998, in caso di:

- **lieve tardività;**
- errori nella trasmissione dei dati, **se l'errore non determina una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nel mod 730 precompilato.**

Esempi:

- a) comunico una spesa di euro 1000, anziché 100: **SANZIONE APPLICATA;**
- b) comunico una spesa di euro 100, anziché di 1000: **SANZIONE NON APPLICATA.**